



TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

VERBALE DI UDENZA

Il giorno 10/11/2020 alle ore _____ avanti al
Giudice dell'Esecuzione Dr. ENRICO COLOGNESI, assistito dal Cancelliere
Ufficio per la procedura esecutiva n. 266/19 R.G.E.S Imm.ri
Sono comparsi:

Per il creditore procedente:

L'Avv. Sergio Izzo in rappresentanza della ditta Carlo Dogne
il quale chiede di essere da verificare se compreso
immediato pagamento

Per.....creditor.....intervenuto.....

L'Avv.

Per il debitore

Nonché il C.T.U.

nonché

24 AVR.

20- manca la relazione preliminare del professionista delegato;

21- i creditori hanno precisato il credito
zta alla procedura esecutiva;

23- manca il progetto di distribuzione;

24

PQM

Il Giudice dell'Esecuzione

- 1) approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione depositato il e manda alla caricelleria per l'emissione dei mandati;
- 2) preso atto dell'avvenuto versamento integrale delle somme di cui al provvedimento ammssivo, alla conversione provvede con separata ordinanza alla assegnazione delle somme;
- 3) dispone la divisione con separata ordinanza;
- 4) dispone la vendita con separata ordinanza; *del lotto 2)*
- 5) dispone la riunione del presente procedimento a quello recante il n. R. Es. imm.;
- 6) delega un professionista per la relazione preliminare e/o nomina tecnico stimatore.....;
- 7) ammette l'esegutato alla conversione ottenuta da separata ordinanza e dispone la sospensione della procedura;
- 8) dichiara la estinzione della procedura e provvede alla cancellazione della trascrizione del pignoramento con separata ordinanza;
- 9) si riserva con termine di giorni per documenti a note e giorni per repliche;

ovvero

dato atto: *l'arbitrio del bene sul lotto 2 che non*
è rilasciato dal debitore, riguardo la vendita
del bene lotto 1 anche all'aperto della vendita dell'altro.
è rinvia all'udienza del ore perché si provveda *lotto*
all'adempimento di cui sopra a cura del creditore precedente/intervenuto/della
Cancelleria.

Il presente verbale è composto da pagine

Il Cancelliere

ASSISTENTE GIUDIZIARIO II-F3
Domenico Giacopelli

Il Giudice dell'Esecuzione
Dr. Enrico COLOGNESI



TRIBUNALE DI VELLETRI

N° xgo
266/IR
Cron.
Udienza del
10/4/20

Udienza Ufficio esecuzioni immobiliari
art. 569 Procedura esecutiva conforme c.p.c.

Vendita VERBALE DI UDIERZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA
con delega a professionista con RVF

Il Giudice dell'esecuzione:

Rifilato che l'avv. ~~Spicci~~ ~~Spicci~~ per il creditore procedente /intervenuto insiste per l'emissione dell'udienza di vendita e chiede delegare un professionista ex art. 591 bis c.p.c. riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolarità come attestata dal professionista all'uopo delegato per il suo esame;

scrupolosi gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato dalle parti in udienza è ritenuto di potere premiare a base del proseguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto al calcolo del relativo valore di mercato, soprattutto all'atto dell'esplicita richiesta del creditore procedente succitante, che sarà attuato ogni rapportabile nel risarcimento;

vulnato che pagando il prezzo da porre a base della vendita è pari ai

per LOTTO 1

per LOTTO 2

per LOTTO 3

riferito, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c. NOMINA professionista delegato per la vendita a

DELEGA

Il professionista nominato / premesso M. C. SPICCI, al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specificate, assogna comunque di mesi ventiquattro per lo svolgimento delle operazioni di vendita;

visto l'art. 599 comma quarto c.p.c. nomina

custode:

dei beni pignorati il suddetto professionista delegato

ovvero

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri

ovvero

Ciò premesso, così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art. 591 bis c.p.c. nella nuova formulazione, provveda ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed la particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati - almeno nei limiti del rendimento anteriore alla trascrizione del pignoramento -, informando immediatamente il g.e. di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, qualora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi, ovvero appartenenti al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informare il g.e.



- b. relativamente alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, riferiti al prezzo determinato dal G.E. nel corso del verbale di determinazione della vendita;
- c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall'articolo 576 c.p.c., secondo comma, fatto salvo quanto appreso stabilito;
- d. a relazione perpendicolarmente al g.e. lo stato dell'esecuzione della delega e comunque almeno ogni sei mesi;
- e. alla notificazione della presente ordinanza ai creditori licetati non intervenuti, di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi all'udienza ex art. 569 c.p.c.;
- f. alla redazione dell'avviso di vendita contenente l'indicazione:
- della descrizione del bene e dei diritti immobiliari oggetto della vendita con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecario;
 - del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.
 - della data e del luogo fissati per l'apertura delle buste nella vendita senza incanto;
 - del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art. 571 c.p.c.;
 - dell'imposto (in valore numerico) dell'offerta minima ammessa ex art. 571 c.p.c.;
 - del termine non superiore a centoventi giorni per il versamento del saldo prezzo;
 - del rialzo minimo da effettuarsi nell'ipotesi di gara tra gli offronci disposta ex art. 573 c.p.c.;
 - delle modalità di presentazione delle offerte;
 - del sito internet sul quale è pubblicata la relativa edilizia di altri, oltre che del portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche";
 - della modalità di visita del corrispondente pignorato;
 - del recapito telefonico cui rivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;
 - dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo studio del professionista delegato;
- g. della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, testo comune, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento; per tali notizie si farà riferimento alle relazioni di prima;
- h. che, qualora l'aggiudicatario abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario, egli dovrà darne comunicazione al delegato al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante;
- i. che la vendita avvie nelle stesse di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servizi attive e passive; che essa è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun disavanzo, indebitamento o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alla norma coadiuvante la garanzia per via di mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che l'immobile viene venduto libere e esclusivamente da esecuzioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri; che, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione dell'immobile sarà effettuata dal custode giudiziario solo se occupato dal debitore o da terzi senza titolo; che ogni onere professionale e fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario ivi compresa le spese e gli oneri per cancellazione delle trascrizioni e delle esecuzioni.
- j. Sarà data pubblicità dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 591 bis n. 2 in relazione agli artt. 570 e 499 c.p.c. nonché la comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori e ai debitori.
- g. alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574 c.p.c.;
- h. ad avvisare che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonché l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avviano luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato del g.e.;
- i. a fissare i termini non inferiori a novanta e non superiori a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esauriente, fissando l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
- j. ad avvisare che l'offerta non sarà efficace se l'offerente non avrà presentato causiducie, a mezzo di assegno circolare bancario o equivalente postale non trasferibile intestato al professionista delegato, in misura non inferiore al definito del prezzo proposto (vedi art. 571 comma 2 c.p.c.);
- k. ad avvisare che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato, il nome, pratica identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;
- l. a stabilire che gli assegni per cauzione dovranno essere inseriti nella busta, che egli - o il suo delegato - sigillerà idoneamente al momento del deposito;
- m. alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581 c.p.c.;
- n. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 c.p.c.;
- o. sulla finanza diassegnazione di cui all'articolo 590 c.p.c.;
- p. alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579 c.p.c., secondo comma;
- q. alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591 c.p.c.;



- a. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offertenzi non risultati aggiudicatari;
- b. alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscali;
- c. alla predisposizione del decreto di trasferimento;
- d. alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e volontà catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni; negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché, con le spese a carico della procedura è dovuta secondo le ordinanze infatti di cui al d.m. 140/12/Tab. Notaio e successivamente, all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 535 e 564 disp. att. c.p.c.;
- e. diventa definitiva l'aggiudicazione, a deposito l'importo della cauzione e poi del saldo - detrate le spese in precedenza - sul conto corrente aperto presso la banca di seguito indicata.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
- m.
- n.
- o.
- p.
- q.
- r.
- s.
- t.
- u.
- v.
- w.
- x.
- y.
- z.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dovranno essere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offerte:

Vendita senza incanto

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa **ESCLUSIVAMENTE** presso lo studio del professionista delegato entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato **ESCLUSIVAMENTE** il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato, la data della vendita ed il luogo dove questa avverrà che potrà essere, previa espressa dichiesta fornita dal delegato, anche lo studio di quest'ultimo. Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;
- 2) l'offerta dovrà contenere:
 - * il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal genitore previa autorizzazione del giudice tutelare;
 - * i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - * l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito ed indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
 - * il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione salvo più roga accordata dal G.E. per comprovati e rilevanti motivi dai quali dovranno che tale concessione potrà determinare il saldo del prezzo;
 - * l'espressa dichiarazione di aver preso visione della podesta di stima;
- 3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquisire uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti emergerebbero prezzo differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
- 4) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile, intestato a "Notario/Avvocato delegato dovrà*** Proc. N.***" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà tenutino in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti al sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
- 5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile;
- 6) l'importo degli oneri tributari, delle spese e delle competenze saranno determinate ai sensi del d.m. n. 227/2015 e del decreto del G.E. del 03 Agosto 2016 e verranno comunicate all'aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed esso dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo; tale circostanza dovrà essere ben evidenziata nell'avviso di vendita;
- 7) l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, detta la cauzione, dovrà essere depositato direttamente al professionista delegato salvo vi sia precedente autorizzazione del G.E. al versamento diretto al creditore fondiario;
- 8) in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incarcernamento della cauzione;
- 9) qualora ricomprano giustificati motivi, il G.E. potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro il termine non superiore a 12 mesi;
- 10) Le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta ai sensi dell'art. 573 c.p.c. nel corso di tale gara ciascuna offerta in assecco, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta presentata, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita; se la gara non ha luogo, o se il prezzo offerto al termine della gara di cui al primo



- commune dell'art. 573 cpc è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita si provvederà, ricorrendone i presupposti di cui al citato articolo, sulla istanza di aggiudicazione del bene presentata ai sensi dell'art. 588 cpc:
- 11) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato nella offerta in busta chiusa.
- 12) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il versamento più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, seppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
- 13) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intende fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'Istituto di credito risultante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo pietro le somme dovranno essere erogate direttamente dall'Istituto di credito risultante mandante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo risultato di credito, se l'agente non sarà stato stipulato dallo stesso professionista delegato, dovrà anche consegnare al professionista delegato copia dell'atto di uscita od iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trasmissione, il professionista delegato presenterà al Conservatore anche la notifica di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predetto decreto di trasferimento da sottoporre alla finita dal Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente clausola: "riconviene che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €**** da parte di *** e fronte del contratto di ipoteca a ruolo *** del *** mese *** anno *** che la parità vittimante e impegnerà hanno espresso il consenso all'erogazione di ipoteca di prima grado e garanzia del rimborso del prestito finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 ab.c, è fatto dedito al Conservatore del R.R.I. di trasmettere il presente decreto in via anticognitiva all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'agente noto". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'Istituto di credito risultante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di appuntamento (a pena di decaduta dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del professionista delegato) entro il centesimo giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà protogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo;

Provveda ai sensi dell'art. 576 cpc solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 569 cpc

ONERI PUBBLICITARI

- 1) della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante pubblicazione dell'avviso di vendita e della presente ordinanza sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno sedemvigintiquattr' (65) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto. Per tale specifico adempimento il delegato potrà rivolgersi a quei soggetti legittimi agli adempimenti pubblicitari;
- 2) l'estatto dell'avviso di vendita dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centoventi (120) e non inferiore a quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto sul quotidiano IL MESSAGGERO di Roma;
- 3) l'avviso, l'ordianza di vendita e copia della relazione del C.T.U. coi relativi allegati, dovranno essere inseriti almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno della gara sul sito internet www.astajudiziaria.it. La stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunale.vallericognitizia.it.

Il testo dell'inserzione sul quotidiano, che sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie Infinea S.p.a. ed approvato dal professionista incaricato, conterrà unicamente i seguenti dati: 1) Comune ove è situato l'immobile 2) Numero lotto 3) Quartiere, frazione, località, ecc. 4) Via, piazza, ecc. 5) Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.) 6) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.) 7) Eventuali perdite (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 8) Condizioni (libero, occupato, dal debitore/dai terzi) 9) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 10) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 11) Ammontare dell'offerta minima ammessa ex art. 571 cpc 12) Termine per la presentazione delle offerte 13) Orte, luogo ed ora della gara 14) Nomignativo e recapito telefonico del Professionista Delegato alla vendita 15) Nomignativo e recapito telefonico del Custode 16) Indicazioni su dove ricevere ulteriori informazioni e sito internet 17) Numero R.G.E. della procedura.

Il professionista delegato dovrà avere cura, sotto la propria responsabilità, di:

- trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, copia di attestazione di avvenuto bonifico bancario comprendente la somma da versare per il pagamento del contributo di pubblicazione richiesto ai sensi dell'art. 18 bis del DPR 115/2002 (€ 100,00 per ogni singolo lotto oltre oneri bancari relativi all'operazione di pagamento) unitamente alla somma richieste per i servizi di pubblicità forniti dalla Società Aste Giudiziarie Infinea S.p.a. (d'ora in poi "Società").
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al predetto Gestore su IBAN Unicostruttivo IT05N0200813908000010362356 con causale riportante l'indicazione del Tribunale, del tipo di procedimento, numero ed anno di lotto e numero/lotto/ (cfr. Velletri-EU-2016-L-1).
Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della corrispondente di pagamento delle spese di pubblicità, di cui sopra non saranno lavorate dalla Società delegata agli adempimenti sopra richiamati. In caso di ammissione al giudizio pratica di una spesa sarà presentata a debito e il delegato dovrà trasmettere contestualmente alla richiesta di pubblicazione il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati);
- specificare all'interno del "modulo di pubblicazione", per ogni singola richiesta di pubblicità, i dati concreti del soggetto cui confronti del quale deve essere esposta la titolarità.



3. verificare la correttezza della pubblicità sul portale della vendita pubbliche, su internet e sul quotidiano, richiedendo il più presto possibile alla Società eventuali modifiche da effettuare;
4. inserire l'esito di ciascun esperimento di vendita sul sito web della Società entro il giorno successivo allo stesso, seguendo le istruzioni riportate nell'e-mail di richiesta esito inviata dalla Società il giorno fissato per la vendita.

Il professionista delegato acquisirà entro la data fissata per la vendita i giustificativi attestanti l'avvenuta pubblicità, disponibili direttamente all'interno dell'area riservata del sito web www.astabigliuziaria.it.

Le fatture relative agli oneri pubblicari saranno inviate direttamente al delegato che provvederà al pagamento con l'utilizzo del fondo spese di cui appresso.

In caso di esaurimento del fondo spese, come appreso determinato e contrapposto, il professionista delegato è autorizzato a prelevare le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamente da quelle apprese alla procedura esecutiva e depositate sul conto corrente da lui acceso. Ove non siano disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti maudi di titolo esecutivo) a corrispondere entro un termine da lui stabilito - non inferiore a quattordici giorni - quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egli ne darà tempestiva informazione al Tribunale il quale fisserà l'udienza per l'audizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza, anche ex art.164 bis disp. att. c.p.c., ovvero ricorra dall'interesse del ceto creditorio a dare impulso alla procedura.

PUBBLICITÀ INTEGRATIVA

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei modi ritenguti più opportuni, purché nel rispetto delle norme di etica e tutela della rispettabilità e dignità del debitore esentato e nelle forme della procedura nel periodo compreso tra la data della vendita ed i ventotto giorni anteriori ad essa. Le spese e gli oneri relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ed esclusivo carico delle parti che li hanno costituiti e non saranno rimborsabili dalla procedura iniziale.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ricevuto il saldo prezzo il professionista delegato dovrà tempestivamente trasmettere al giudice dell'esecuzione per la sottrazione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitamente a: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata data avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la preventiva inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta da cui si evince che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicari imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche preseminate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo;

5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale, se previsto dalla legge.

Il duetto dovrà: a) essere redatto su carta uso bolla (non si fogli separati successivamente riappunti); b) indicare esplicitamente la provvisorietà dell'immobile in favore del debitore esentato; c) non prevedere cancellazioni di formulari diversi da quello di cui all'art.580 c.p.c. (scadenze, proteste, trascrizioni di imbarcamere) salvo specifica preventiva autorizzazione del giudice (caso per caso, per le altre eventualità (sequestri conservativi e sentenze dichiarative di fallimento); d) contenere indicazione di cancellazione di tutti le suddette formulari esistenti fino al momento della redazione del duetto di trasferimento, trasmettere senza indugio - nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. - il giudice dell'esecuzione il fascicolo, ove citato.

Non appena l'aggiudicazione sarà diventata definitiva, il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile ed ad informare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provvederà al minimo a coloro che occupano l'immobile (se non manuti di titolo opponibile alla procedura) il rilascio del bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la formale innessione in possesso. Decorso inadverente tale termine, qualora non vi sia stato spontaneo adempimento, il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla nomina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di ciascio.

* Il professionista delegato rinzierà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spese amministrative e degli oneri da lui versati, redatta ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015 n.227 e del provvedimento di questo G.E. del 20 marzo 2016; nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode.

* Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvederà a vendere presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da queste indicate tutte le somme pendenti tributazione esclusivamente la somma di spese come da liquidazione del GE.

* Nel caso appresso indicato sub "Progetto di distribuzione", in cui è onerato di predisporre il progetto di distribuzione, il delegato è autorizzato a versare al creditore fondiaco assiduo da ipoteca al palmo grido, ex art. 41 TULB, un importo pari al sessanta per cento del ricalco, salvo congiunglo in sede di approvazione del progetto di distribuzione.

* Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fonderà una nuova vendita del compendio immobiliare pignorato al prezzo base pari all'ultimo prezzo base stabilito.

* Qualora apparsa probabile che non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del beni e del presumibile valore di realizzo, il professionista delegato sospende le operazioni di vendita e lo segnali al G.E. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art.164 bis disposizioni di attivazione del codice di procedura.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE



Ricorso il prezzo, previo provvedimento del G.E. si provvederà a nominare il Professionista delegato a redigere il progetto di distribuzione che potrà essere lo stesso delegato alla attività di vendita qualora esso appala di facile compilazione (come nel caso di unico creditore o di creditore fondiario di primo grado il cui credito assorbito da privilegio - dettante le spese in prevedizione - assorbe l'intero ricavato) oppure altro professionista scelto ad insindacabile giudizio del G.E. quando il progetto di distribuzione sia complicato per l'importo ricevuto e per il numero di creditori da esaminare. Dopo la sua redazione il professionista e/o il delegato provvederà a trasmetterlo al G.E. entro sessanta giorni dal provvedimento di nomina alla sua redazione affinché venga fissata l'udienza di discussione.

Visti gli articoli 90 e 95 c.p.c.

D E T E R M I N A'

- a) In € 3.000,00 l'anticipo per le spese che il creditore precedente / richiedente la vendita dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza, salvo conguaglio e ripetizione con il privilegio previsto dalla legge a carico della procedura.

Qualora entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia ricevuto alcun esposto egli dovrà informare il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare riduzione di confermazione delle parti al fine di evitare le decisioni più opportune alle preseconzioni della procedura.

b) In Euro 500,00 l'anticipo che il precedente / richiedente la vendita dovrà versare al custode nominato, autorizzandolo fin d'ora alla apertura di risparmio presso le stesse istituzioni bancarie di cui sopra (paragrafo 1).

A U T O R I Z Z A

il professionista delegato:

- ad utilizzare le somme depositate dal creditore precedente per spese della procedura esecutiva;
- ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esentato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comuni legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- a richiedere ai creditori ulteriori anticipi disposte in caso di insufficienza dei precedenti racconti.

Dispona, infine, che il professionista delegato provvedrà al più presto al rilascio di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previa rilascio di copia della medesima ove non presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giorno, ora, luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato ed, a partire da quarantadue giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza lacuna o delle vendite all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esponente.

Velletri, all'udienza del

10.11.70

IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO II-F3
Domenica Giacopelli

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

[Signature]